



TRIBUNALE ORDINARIO DI MONDOVI'

Il Giudice Istruttore

Sciogliendo la riserva assunta nella causa iscritta al n. **XXX/09** RG,
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

- Viste le istanze delle parti;
- ritenuto che la domanda di ripetizione delle somme attribuite alla banca a titolo di interessi, anatocismo e commissione di massimo scoperto non sia soggetta al termine di prescrizione breve previsto dal n. 4 dell'art. 2948 c.c., bensì, trattandosi non di azione diretta ad ottenere il pagamento di interessi non corrisposti, ma di azione mirata a conseguire la restituzione di interessi indebitamente corrisposti, ex art. 2033 c.c., al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. decorrente dalla data di chiusura del conto corrente;
- ritenuto necessario procedere a ctu contabile al fine di ricalcolare l'importo dovuto per legge dal correntista, in costanza di rapporto, e quindi l'eventuale somma che la banca deve restituire ai suoi eredi;
- ritenuta la nullità degli interessi applicati in misura ultralegale, laddove non pattuiti per iscritto;
- ritenuto che in tale caso sia applicabile il tasso previsto dall'art. 5 della legge n. 154/92 e dall'art. 117 del T.U.B. d.lgs. 385/93 (si precisa che devono considerarsi operazioni attive quelle che sono effettuate a debito del cliente e che apportano alla banca una componente attiva di reddito, mentre le operazioni passive sono quelle a credito del cliente e a debito della banca);

- ritenuto che il valore minimo e massimo dei BOT debba essere riferito ai dodici mesi precedenti ogni chiusura trimestrale dei conti;
- ritenuta l'illegittimità di qualsiasi capitalizzazione di interessi, sino al 1 luglio 2000, mentre dopo tale data la capitalizzazione sarebbe stata possibile solo a determinate condizioni;
- ritenuta la nullità della clausola, contenuta in contratto bancario, con la quale si rinvia, per la determinazione del tasso degli interessi dovuti dal cliente, alle condizioni usualmente praticate sulla piazza, essendo invero necessario, per rispettare il disposto dell'art. 1284 ult. Co. C.p.c., il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili ;
- ritenuto che la commissione di massimo scoperto abbia una funzione giuridica legittima – per esempio - ove sia diretta a remunerare la banca per la messa a disposizione di una somma, mentre essa sia senza causa qualora venga applicata sul massimo sconfinamento eseguito nel periodo, poiché in questo caso costituisce una doppia imposizione su somme che già sono produttive di interessi, e costituisce dunque una forma occulta di costo per il cliente, che produce l'effetto di aumentare ingiustificatamente il tasso reale dell'interesse praticato;
- ritenuto, inoltre, che la commissione di massimo scoperto individui usi bancari non uniformi, per cui per la sua validità sarebbe comunque necessario indicare in modo specifico la sua modalità di calcolo;
- ritenuto inutile verificare l'eventuale superamento dei tassi soglia in materia di usura, dato che al ctu è già stato demandato il ricalcolo degli interessi secondo i tassi di cui all'art. 117 TUB (l'invalidità formale del tasso di interessi applicato dalla banca è questione preliminare rispetto all'indagine sulla sua legittimità);
- rilevato che le eventuali valutazioni di natura giuridica che il consulente sia chiamato ad effettuare, in quanto strettamente connesse con quelle

squisitamente tecniche, non sono inammissibili, dato che spetta pur sempre al giudicante decidere se condividerle, facendole proprie, o meno;

- visto l'art. 81 bis disp. att. c.p.c.;
- visti gli art. 191 e 195 c.p.c.

P.Q.M.

ogni altra istanza respinta,

- dispone consulenza tecnica con il seguente oggetto:
- “Il consulente accerti, previo esame della documentazione prodotta, se nel corso dei rapporti di conto corrente bancario di cui agli atti la banca abbia richiesto ed addebitato al correntista somme superiori a quanto dovuto, calcolandone l'importo complessivo.
- Nell'espletamento della perizia il consulente dovrà attenersi ai seguenti principi:
 - evitare alcuna capitalizzazione degli interessi;
 - applicare l'interesse nella misura legale (art. 1284 c.c.) fino all'entrata in vigore della l. n. 154/92 e successivamente nella misura di cui all'art. 5 lett.a) l. 154/92 e all'art. 117 del successivo t.u. n. 385/93;
 - ~~non applicare la commissione di massimo scoperto;~~
 - effettuare il ricalcolo del saldo utilizzando esclusivamente modalità – se diverse da quelle ordinarie di tecnica bancaria – che siano state oggetto di pattuizione scritta tra le parti.
- Manda al ctu di rilevare ogni altro elemento che ritenga utile per la decisione della causa, rispondendo, per quanto possibile, alle questioni tecniche sollevate dalle parti, anche se contenute nei capi di prova.
- Manda inoltre al ctu di tentare la conciliazione della lite, sia in sede di inizio delle operazioni, sia alla chiusura della fase in contraddittorio.

- Autorizza il ctu ad assumere informazioni dalle parti e da terzi, anche enti pubblici, ma non ad acquisire documenti, se non con il consenso delle parti.
- Dispone fin d'ora che le comunicazioni tra il CTU e le parti, ai sensi dell'art. 195, co. III, c.p.c. avvengano a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata o telefax (questi ultimi due recapiti dovranno essere indicati a verbale dalle parti e dal CTU all'udienza di giuramento).
- Invita il CTU a depositare tante copie della relazione e dei relativi allegati quante sono le parti costituite e ad inviare copia elettronica dell'elaborato definitivo sia alle parti, sia al giudice istruttore (paologiovanni.demarchi@giustizia.it).
- Rammenta al CTU l'importanza del rispetto del termine concesso per il deposito dell'elaborato, anche alla luce delle nuove disposizioni sul calendario del processo, evidenziando che il mancato rispetto di tale termine comporterà la riduzione dell'onorario a norma dell'art. 52 del D.P.R. n. 115/02.
- Considerata la competenza tecnica e le specifiche conoscenze della materia, già evidenziate in altra causa con analogo oggetto, nomina a ctu la dott.ssa E. C. con studio in , via , tel. , autorizzandola fin d'ora all'uso del mezzo proprio.
- Fissa udienza per il conferimento dell'incarico peritale al 3.06.2010. h. 10.00, adottando l'allegato **calendario del processo**.

Mondovì, li 04/05/2010

IL GIUDICE ISTRUTTORE

CALENDARIO DEL PROCESSO

(R.G. XXX/2009)

| <u>DATA</u> | <u>ORA</u> | <u>INCOMBENTE</u> |
|-------------------|--------------|---|
| 5.01.2010 | 9,30 | 1^ udienza con concessione dei termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. (incombente già espletato) |
| 3.06.2010 | 10.00 | Giuramento CTU |
| 16.09.2010 | | Termine per il ctu per l'invio della bozza di relazione alle parti |
| 4.10.2010 | | Termine per le parti per l'invio delle loro osservazioni al ctu |
| 20.10.2010 | | Termine finale per il deposito della ctu (comprensiva delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione sulle stesse). |
| 2.11.2010 | 10.00 | Udienza per l'esame della ctu e la comparizione delle parti, ai fini di esperire il tentativo di conciliazione. |
| 21.12.2010 | 11.00 | Udienza di precisazione delle conclusioni |

| | |
|---|------------------|
| Tempo previsto per la definizione del procedimento | 11,5 mesi |
|---|------------------|

Il Giudice
Paolo G. Demarchi